

Parere dell'Organo di Revisione

L'Organo di Revisione dell'Ente Comune Fossalta di Piave

Vista la documentazione presentata dal Responsabile dell'Area Amministrativa predisposto secondo i dettami della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012 relativa all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2017;

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2017;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 9 comma 2bis del DI n. 78/2010;

Visti gli articoli 3 e 4 del CCNL 22 gennaio 2004;

Visti gli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004;

Visti gli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006;

Visto l'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008;

Viste le Leggi di stabilità per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015;

Vista la Circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;

Premesso

- 1) che l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- 2) che l'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Revisore Unico effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 per la ripartizione delle risorse decentrate di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo contratto collettivo nonché delle risorse ulteriori previste ai sensi degli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006, dell'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008 e dell'articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009;
- 3) che l'art. 9 comma 2bis del DI n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010 prevede che: A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

- 4) che in applicazione dell'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- 5) che, come risulta dal verbale di Giunta Comunale n. 38 del 05/04/2017 avente ad oggetto "Indirizzi alla delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata anno 2017.", il fondo delle risorse decentrate è costituito nella somma complessiva di € 71.547,46, come previsto dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 nonché dagli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006, dall'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008 e dall'articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009;
- 6) che le risorse decentrate sono previste nel capitolo 2165/2160 e per quanto attiene alle somme erogate in conto progressioni orizzontali ai relativi capitoli di stipendio, del bilancio di Previsione 2017;

Rilevato

- a) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- b) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili,

Verificato quindi nel dettaglio

il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.lgs. 165/2001 così come autocertificato dal Responsabile del servizio finanziario in data 20/10/2016;

Attesta

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL.

Fossalta di Piave, li 24/05/2017

Il Revisore Unico

Dott. Capra Sergio

